

**D.M. 19 OTTOBRE 1987, n. 444**  
(pubblicato nella G. U. 31 ottobre 1987, n. 255)

*Indicazione del vettore e delle modalità di spedizione per l'esportazione di materiale di armamento.*

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il **decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476**, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto l'art. 36 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il **decreto ministeriale 4 dicembre 1986**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 1986, concernente la disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni all'esportazione e al transito di materiale di armamento;

Considerata l'opportunità di adottare, ad integrazione del citato decreto ministeriale 4 dicembre 1986, ed in attesa di una regolamentazione legislativa della materia, ulteriori strumenti che forniscano più concrete possibilità di controllo in merito all'effettivo arrivo alla destinazione prevista dei materiali di armamento;

Decreta:

**1.** 1. Relativamente alle autorizzazioni all'esportazione di materiali di armamento rilasciate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, l'effettuazione delle operazioni doganali relative sarà subordinata alla presentazione in dogana, all'atto della richiesta di effettuazione delle operazioni stesse ed in aggiunta alla documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, di una dichiarazione di responsabilità dalla quale risultino il vettore o i vettori prescelti e l'itinerario previsto, con l'indicazione della destinazione finale e degli eventuali scali intermedi. La dichiarazione deve essere sottoscritta dallo stesso firmatario della domanda di autorizzazione all'esportazione ai sensi del decreto ministeriale 4 dicembre 1986.

**2.** Effettuate le singole operazioni doganali di esportazione, le dogane dovranno segnalare al Ministero delle finanze, per la successiva comunicazione alle altre amministrazioni rappresentate nell'organo consultivo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 4 dicembre 1986 ed ai fini di eventuali ulteriori controlli, le spedizioni effettuate, indicando la natura, quantità e valore delle merci esportate,

gli estremi delle relative autorizzazioni, il Paese di destinazione, il vettore o i vettori e l'itinerario di viaggio previsto, desumibile dalla documentazione doganale e dalla dichiarazione di cui al comma 1.

**2. 1.** Il Ministro del commercio con l'estero, su proposta dell'organo consultivo di cui all'articolo 1, può prevedere nell'autorizzazione di singole e particolari operazioni di esportazione di materiale di armamento, la condizione di una preventiva comunicazione da parte dell'esportatore, da far pervenire, almeno trenta giorni prima dell'effettuazione delle operazioni doganali, al Ministero del commercio con l'estero, al Ministero delle finanze ed alla dogana presso la quale saranno effettuate le singole operazioni di esportazione, in ordine al vettore o ai vettori prescelti, all'itinerario previsto, sino alla destinazione finale, ed agli eventuali scali intermedi.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 le eventuali modifiche agli elementi ivi previsti devono essere portate a conoscenza degli stessi organi e le operazioni doganali di esportazione non possono essere effettuate prima del trentesimo giorno dal ricevimento della predetta comunicazione da parte della dogana interessata.

3. In funzione della valutazione degli elementi comunicati ai sensi del precedente comma 1, il Ministro del commercio con l'estero, sentito l'organo consultivo di cui all'art. 1, può richiedere il cambiamento dei vettori, sospendendo nel frattempo l'efficacia dell'autorizzazione all'esportazione e dandone immediata comunicazione al Ministero delle finanze, al titolare dell'autorizzazione ed alla dogana interessata.

4. Qualora, all'atto dell'effettuazione delle operazioni doganali di esportazione, emergano discordanze tra le comunicazioni di cui al presente articolo e la dichiarazione di cui all'art. 1, la dogana sospende le operazioni doganali predette e comunica la discordanza rilevata al Ministero delle finanze e al Ministero del commercio con l'estero che, sentito l'organo consultivo di cui al precedente art. 1 può confermare l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, ovvero richiedere il cambiamento dei vettori, sospendendo nel frattempo l'efficacia dell'autorizzazione. Ogni decisione come sopra adottata sarà comunicata al Ministero delle finanze, al titolare dell'autorizzazione ed alla dogana interessata.

**3. 1.** Le eventuali variazioni degli elementi contenuti nella dichiarazione di cui all'art. 1 che intervengano dopo l'effettuazione delle operazioni doganali debbono essere immediatamente comunicate dall'esportatore al Ministero del commercio con l'estero. Incombe pertanto all'esportatore l'obbligo di acquisire tempestivamente dai vettori o dagli spedizionieri i necessari elementi informativi.

2. Il Ministero del commercio con l'estero comunica immediatamente le informazioni ricevute alle altre amministrazioni rappresentate nell'organo consultivo di cui all'art. 1 ai fini di eventuali ulteriori controlli.

**4. 1.** La mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto può comportare l'applicazione dell'articolo 9 del decreto ministeriale 4 dicembre 1986 ovvero il condizionamento di successive autorizzazioni, modifiche o proroghe all'osservanza di particolari cautele in ordine alle modalità di trasporto.

**5. 1.** Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.